



Ordinanza n. 15

Del, 17/2/11

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Decreto Sindacale del 7 gennaio 2010, n. 380 e successivi)

VISTA la comunicazione del Corpo Forestale – Comandi Stazione di Foce Sele, redatta a seguito di sopralluogo, pervenuta in data 19.5.2009 prot. n. 20748, dalla quale si rileva che la Sig. MIRANDA ROSA nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 16.1.1944 e residente in Ottaviano (NA) alla via Bel Campo 39 e il sig. Carillo Salvatore nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 7.10.1939 residente in Ottaviano (NA) in Via Bel Campo 39, hanno posto in essere in località Torre di Paestum, in agro del Comune di Capaccio, alla via Ermes 1, sull'immobile individuato in catasto terreni al foglio 70, mappale 24, ulteriori opere edilizie abusive;

VISTE le risultanze del sopralluogo dalle quali risulta che le opere realizzate abusivamente consistono in:

Completamento della recinzione oggetto dell'accertamento del 5.3.2009 del C.P.M., della lunghezza di m 12 e altezza di m 2.70, e realizzazione di altro muro in blocchi di lapilimento della lunghezza di m 11 circa con altezza di m 2.70; superficie di m<sup>2</sup> 132 racchiusa dai muri di cui sopra, completa di pavimentazione; realizzazione ex novo di un manufatto adibito a servizio igienico completi di sanitari delle dimensioni di m 1.20 x 1.70 x 2.20 di altezza con predisposizione di impianti di scarico.

**RILEVATO:**

Che le opere sorgono su aree sottoposte dal vigente Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 alla seguente normativa: parte di Zona B3 residenziale e parte di verde pubblico di arredo urbano in area di rispetto della antica città di Paestum.

Che, inoltre, le opere abusive sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) classificate sismiche S=6 ai sensi del D.M. 3 giugno 1981;
- b) sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi degli art. 136 e 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- c) sottoposta a vincolo di rispetto della antica città di Paestum ai sensi della legge 5 marzo 1957, n. 220.

CONSIDERATO che le opere descritte sono state eseguite completamente abusive e in area laddove non sono ammissibili nuove costruzioni, secondo quanto disposto dalla legge 5 marzo 1957 n. 220.

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle suddette opere edilizie abusive;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO gli articoli 27 e 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

VISTE le proprie Ordinanze di demolizione n. 129 del 28.8.2008 e 8 del 31.1.2011 relative ad ulteriori abusi edilizi perpetrati nell'area in oggetto ed emesse rispettivamente a

carico della sig.ra Miranda Rosa e a carico di Miranda Rosa e Carillo Salvatore la seconda;

### **ORDINA**

Alla Sig.ra MIRANDA ROSA ed al sig. Carillo Salvatore, come in narrativa generalizzati, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, di demolire le opere edilizie realizzate abusivamente e descritte in premessa, in uno con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

### **CON DIFFIDA**

Che in mancanza, secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 27, si procederà alla demolizione d'ufficio, con il recupero delle spese, a carico del responsabile dell'abuso.

### **INFORMA**

Che nel caso le opere siano soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

### **DISPONE**

Che il provvedimento medesimo venga notificato al responsabile dell'abuso, MIRANDA ROSA e Carillo Salvatore, innanzi generalizzati, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato;

che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Alla Soprintendenza ai BAAAS di Salerno ed alla Soprintendenza Archeologica di Salerno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;
- b) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale 18 novembre 2004, n. 10 e per le finalità in essa indicate;
- c) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- d) Al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Foce Sele;
- e) Al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- f) Al Comando di Polizia Municipale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

### **COMUNICA**

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Mario BARLOTTI